

DECRETO DEL CONSIGLIERE DELEGATO

n. 346 - 27866/2015

OGGETTO: PROGETTO "MODIFICA SOSTANZIALE DEL COMPLESSO IPPC DENOMINATO SED S.R.L.". PROROGA TERMINI DI VALIDITA' DEL GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE RILASCIATO CON D.G.P. n. 955-32095/2010 DEL 07/09/2010. COMUNE: ROBASSOMERO PROPONENTE: SED S.R.L.

LA CONSIGLIERA DELEGATA

Premesso che:

Con D.G.P. n. 955-32095/2010 del 07/09/2010 veniva rilasciato, ai sensi dell'art 12 della LR 40/98 e s.m.i., giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto *“Modifica sostanziale del complesso IPPC denominato SED S.r.l.”* da realizzarsi nel Comune di Robassomero presentato in data 02/04/2010 dalla società SED S.r.l. con sede legale in Robassomero, Corso F.lli. Kennedy e Partita IVA n. 04741850012.

Al punto n. 3) del dispositivo della D.G.P. n. 955-32095/2010 del 07/09/2010 si stabiliva, ai sensi dell'art. 26, comma 6, D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in 5 anni l'efficacia del provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento conclusivo.

Nel caso specifico i 5 anni sono decorsi dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Torino avvenuta in data 04/10/2010.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, D.lgs. 152/2006 e s.m.i. trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

Rilevato che:

La Società SED S.r.l. in data 31/08/2015, ai sensi dell'art. 26, comma 6, D.lgs. 152/2006 e s.m.i, ha presentato istanza di proroga della durata dell'efficacia del giudizio positivo di compatibilità ambientale rilasciato con D.G.P. n. 955-32095/2010 del 07/09/2010 sino a tutto il 31/12/2016.

L'istanza è stata presentata in quanto, a causa di una contrazione di mercato, si è reso necessario posticipare alcune attività di costruzione del capannone rispetto a quanto precedentemente programmato; la nuova data presunta per il completamento delle attività autorizzate è prevista per il 31/12/2016.

Ritenuto che:

Quanto richiesto non produce effetti ambientali aggiuntivi o differenti rispetto a quanto già valutato in occasione dell'istruttoria di VIA e dunque rimangono ancora valide le considerazioni che hanno portato al giudizio positivo di compatibilità ambientale rilasciato con D.G.P. n. 955-32095/2010 del 07/09/2010.

Visti :

- la l.r. n. 40 del 14 dicembre 1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Richiamato il decreto n. 132 - 15033 del 12.05.2015, con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, le deleghe delle funzioni amministrative;
- Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;
- Visti gli articoli 16 e 48 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. di prorogare fino al 31/12/2016 per i motivi indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art.26 comma 6 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., la durata del giudizio positivo di compatibilità ambientale rilasciato con D.G.P. n. 955-32095/2010 del 07/09/2010 relativamente al progetto di cui all'istanza del 02/04/2010 denominato: "*Modifica sostanziale del complesso IPPC denominato SED S.r.l.*", da realizzarsi in Comune di Robassomero (TO), presentato dalla società SED S.r.l. con sede legale in Robassomero (TO), Corso F.lli. Kennedy e Partita IVA n. 04741850012;
2. di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino;
3. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo pretorio provinciale e sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 17 settembre 2015

LA CONSIGLIERA DELEGATA
ALL'AMBIENTE, SVILUPPO
MONTANO, AGRICOLTURA, TUTELA FLORA
E FAUNA,
PARCHI ED AREE PROTETTE
(Gemma AMPRINO)